

BStGer BB.2005.8 vom 23. März 2005

Bundesstrafgericht, 2005-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2005.8

FR: TPF BB.2005.8 du 23 mars 2005

IT: TPF BB.2005.8 del 23 marzo 2005

Regeste

Reclamo concernente l'accesso agli atti e l'apertura dell'istruzione preparatoria

Erwägungen

E. 1

Analogamente alla Camera d'accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, e giurisprudenza citata).

Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP (art. 105bis PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 3 febbraio 2005 al patrocinatore del reclamante; il reclamo, interposto il 4 febbraio, è quindi tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'imputato è pacifica.

E. 2

Il reclamante si duole anzitutto di un accesso incompleto agli atti, chiedendo di poter visionare quelli determinanti per il mantenimento della sua carcerazione.

E. 2.1

Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i

- 4 -

propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all'esercizio di tale diritto, desumibile dall'art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserimento di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).

Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l'autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad

esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, *Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique*, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche Luca Marazzi, *Il GIAR, L'arbitro nel processo penale*, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell'istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. né dell'art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l'art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell'art. 103 cpv. 2 PP), per il quale "quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza".

E. 2.2

Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospetti di appartenere ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell'inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Come questa Corte ha avuto modo di costatare esaminando i numerosi reclami a lei sottoposti negli scorsi mesi e i relativi incarti prodotti dall'autorità inquirente (v. sentenze BK_H 115/04;

- 5 -

BK_H 119/04; BK_H 151/04; BK_B 194/04 e BK_H 204/04), nel corso dei successivi interrogatori ai quali è stato sottoposto, l'imputato è stato messo al corrente di numerosi fatti rilevanti dell'inchiesta, ed in particolare di prove (intercettazioni telefoniche; dichiarazioni di altri co-imputati) che farebbero stato di un suo ampio coinvolgimento nelle attività dell'organizzazione criminale sotto inchiesta (in particolare nel traffico di stupefacenti e in quello di armi; v., per quest'ultimo, anche l'estratto del verbale di interrogatorio del 16 febbraio 2005 allegato alla risposta del MPC, act. 6.3). I numerosi e articolati reclami introdotti a cadenze regolari dimostrano d'altronde che il reclamante è perfettamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo diritto di difesa non è stato lesa in modo inammissibile dalla limitazione dell'accesso agli atti.

E. 2.3

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio intermedio dell'inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell'applicare l'art. 116 PP.

E. 3

Invocando una violazione del principio costituzionale della parità di trattamento, il reclamante si duole del rifiuto del MPC di esporre i motivi per i quali un altro co-imputato nell'indagine (B._____) è stato nel frattempo scarcerato.

E. 3.1

A prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, la censura non ha comunque pregio. Il principio dell'uguaglianza o parità di trattamento iscritto all'art. 8 Cost. (e in precedenza dedotto dall'art. 4 vCost.) impone di trattare fatti- specie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e obbiettive che giustificano un trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; 122 I 61 consid. 3a, con riferimenti citati). Nel diritto penale va inoltre considerato che le disparità di trattamento degli imputati sono di norma riconducibili al principio dell'individualizzazione delle responsabilità e delle pene (DTF 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a).

E. 3.2

In concreto, come rettamente osservato dal MPC, va anzitutto considerato che nell'ambito di un procedimento penale, a qualsiasi stadio, ogni imputato risponde per i fatti personalmente commessi in prima persona: pur se implicati in una medesima inchiesta, la posizione processuale di due imputati può risultare molto differente, per il genere e la gravità delle imputazioni ascritte e per la diversa responsabilità penale. L'esistenza dei motivi giusti-

- 6 -

ficanti la carcerazione preventiva quali il pericolo di fuga e di collusione va pure valutata singolarmente, con riferimento alle particolarità del caso e alla posizione personale dell'interessato. Quanto al diritto di un imputato di poter conoscere le ragioni alla base di una scarcerazione di un altro, e quindi di accedere implicitamente agli atti della procedura riguardante quest'ultimo, deve essere negato non fosse altro per il carattere confidenziale e personale dell'inchiesta, a maggior ragione se si tiene conto che ci si trova tuttora nella fase dell'istruzione preparatoria e che - come già evidenziato in precedenza - sussiste un concreto rischio di collusione. Nell'agire dell'autorità inquirente non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio dell'uguaglianza, né l'opposizione del MPC a comunicare al reclamante i motivi della scarcerazione di B._____ configura un'inammissibile limitazione del diritto di accedere agli atti (v. consid. 2.2 e 2.3, supra).

E. 4

Il reclamante sollecita infine un'immediata apertura dell'istruzione preparatoria da parte del giudice istruttore, adducendo motivi di celerità della procedura. Anche questa richiesta non può tuttavia essere accolta. La procedura penale federale non definisce con precisione alcun limite tra la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria e l'istruzione preparatoria, limitandosi, al suo art. 101 cpv. 1, a prescrivere che "il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili" (v. anche sentenza della Corte dei reclami penali BA.2004.14 del 14 febbraio 2005, consid. 4.1). Il legislatore ha quindi voluto lasciare alle autorità competenti un ampio margine di manovra in tale ambito. La Corte dei reclami penali, che ha pure funzione di organo di vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art. 28 cpv. 2 LTPF), ha comunque già avuto modo di segnalare nel corso di uno scambio di corrispondenza con il MPC e con l'Ufficio dei giudici istruttori federali che, vista la relativa sotto-dotazione in organico di quest'ultimo ufficio, dal profilo

della celerità è senz'altro preferibile che i procuratori federali istruiscano le cause loro sottoposte in modo relativamente approfondito prima di trasmetterle ai giudici istruttori per l'apertura dell'istruzione preparatoria.

Nel caso concreto il MPC ha precisato che la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria non può ancora ritenersi conclusa, poiché non si è ancora esaurita la verifica della portata e dell'ampiezza delle attività realizzate

- 7 -

dall'organizzazione criminale indagata e quindi dal singolo membro o sostenitore. Tale affermazione è condivisibile, se si tiene conto della complessità dell'inchiesta (con ramificazioni anche all'estero) e del numero di imputati coinvolti; nei riguardi del reclamante, se è vero che è stato arrestato 8 mesi fa, va anche osservato come alcuni reati gli sono stati contestati solo in seguito (l'usura e il riciclaggio di denaro nel novembre 2004) mentre, per quanto riguarda ad esempio il traffico d'armi, egli ha iniziato a chiarire la sua posizione solo negli ultimi tempi (v. il verbale di interrogatorio del 16 febbraio 2005, act. 6.3). Il MPC ha inoltre precisato che sta ancora raccogliendo elementi di prova all'estero, sulla scorta di domande rogatorie già inoltrate ma non ancora evase delle competenti autorità estere. In simili evenienze la trasmissione immediata dell'incarto al giudice istruttore affinché proceda all'apertura dell'istruzione preparatoria si avvera prematura e inopportuna.

E. 5

Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Dedotto l'anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di fr. 1'000.--.

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.